



COMUNE DI ARSAGO SEPRIO

PROV. DI VARESE

N. 24 del 29/09/2020

Seduta Straordinaria
Convocazione Prima
Seduta Pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno 2020 il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 19.15 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Fabio Montagnoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

			Presenti	Assenti
1	MONTAGNOLI FABIO	Sindaco	X	
2	MANTOVAN ROBERTA	Consigliere	X	
3	VANOSSI ROBERTO	Consigliere	X	
4	LUCCHINI VERONICA	Consigliere	X	
5	FOSSEN PIER LUIGI	Consigliere	X	
6	GARZONIO MIRCO	Consigliere	X	
7	BEIA DAVIDE	Consigliere	X	
8	TOGNETTA FERRUCCIO	Consigliere	X	
9	CARABELLI CINZIA	Consigliere	X	
10	MASTORGIO PAOLO	Consigliere	X	
11	TOGNETTA ISMAELE SAUL	Consigliere		X
12	MARTINELLI GIOVANNI	Consigliere		X
13	CAMPANATI LUCA	Consigliere	X	
			11	2

Partecipa il Segretario Generale AFFAITATI Annachiara, il quale dà atto che la seduta è gestita in videoconferenza, essendo presenti in sede il Sindaco e i Consiglieri Mantovan, Vanossi, Lucchini, Fossen, Garzonio, Beia, Carabelli, Tognella Ferruccio e che ha potuto personalmente accertare l'identità e la volontà espressa dai predetti componenti, nonché l'identità e la volontà espressa dai componenti intervenuti in videoconferenza, Consiglieri Mastorgio e Campanati. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Alle ore 19.28 il Sindaco introduce l'argomento.

L'Assessore Mantovan illustra la proposta.

Il Consigliere Mastorgio auspica che in futuro si possa procedere ad una riduzione della TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n° 50 del 18.12.2019 con la quale veniva approvato il Piano economico finanziario TARI e le tariffe TARI per l'anno 2020 ;

VERIFICATO CHE nel corso del 2020 sono state emanate ulteriori deliberazioni di ARERA che hanno apportate sostanziali modifiche rispetto al piano finanziario predisposto a dicembre 2019;

RICHIAMATE in particolare le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05.05.2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

CONSIDERATO che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RITENUTO quindi necessario riconfermare le tariffe per le utenze non domestiche aggiunte all'Allegato B) del Regolamento Comunale IUC riportante le "Categorie di utenze non domestiche", come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21/03/2017, con la quale sono state introdotte le nuove categorie 5b, 6b e 8b, relative rispettivamente agli agriturismi, ai bed and breakfast ed agli studi dei medici di base, riconfermando anche le modalità di determinazione delle suddette tariffe secondo i seguenti criteri:

- per gli Agriturismi (categoria 5b), rilevata la situazione presente sul territorio di tale fattispecie di attività, la capacità ricettiva limitata e l'organizzazione della stessa; tenuto conto della giurisprudenza sulla fattispecie impositiva ed in particolare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (n. 628/2015); considerato come l'attività di agriturismo abbia una propria peculiarità, per la quale sia opportuno tener conto del carattere stagionale di tale attività, delle limitazioni operative ad essa (numero di pasti e di clienti ospitabili, ecc.), di determinare i coefficienti minimo, medio e massimo Kc nella medesima misura prevista per la categoria 5a (Alberghi, Pensioni, locande con ristorazione) ed i coefficienti minimo, medio e massimo Kd nella misura prevista per la categoria 5a (Alberghi, Pensioni, locande con ristorazione), applicando i coefficienti minimi ed inserendo la detrazione per uso stagionale di cui alla lettera d) comma 1 dell'articolo 47 del Regolamento dell'Imposta Comunale Unica (IUC);
- per i Bed and Breakfast (categoria 6b), rilevata la situazione presente sul territorio di tale fattispecie di attività, la capacità ricettiva e l'organizzazione della stessa; analizzati gli orientamenti indicati dalla Corte di Cassazione, in cui si sottolinea come tale attività consiste nella ospitalità offerta ai clienti in abitazioni private, che tali rimangono anche in presenza di attività ricettiva da parte del proprietario, che le gestisce avvalendosi della normale organizzazione familiare per il servizio di alloggio e prima colazione, nell'appartamento di sua proprietà, sottolineando comunque che l'attività di bed &

breakfast dà luogo ad un'attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti certamente differenti e superiori ad un'utenza residenziale; rilevata quindi la necessità di individuare una categoria a parte per le suddette tipologie di utenti, viste anche le linee guida indicate dall'IFEL in materia, la normativa regionale in vigore e il carattere stagionale di tale attività; di determinare i coefficienti minimo, medio e massimo Kc nella medesima misura prevista per la categoria 6a (Alberghi, Pensioni, locande senza ristorazione) ed i coefficienti minimo, medio e massimo Kd nella misura della media tra il coefficiente Kb previsto per l'ultima categoria delle utenze domestiche e quella prevista per la categoria 6a (Alberghi, Pensioni, locande senza ristorazione), applicando i coefficienti minimi ed inserendo la detrazione per uso stagionale di cui alla lettera d) comma 1 dell'articolo 47 del Regolamento dell'Imposta Comunale Unica (IUC);

- per gli Studi dei medici di base (categoria 8b), rilevata l'importanza sociale del servizio svolto dai medici di base, considerata la pressoché assenza di produzione di rifiuti di tipo sanitario in detti studi e ritenendo opportuno introdurre un'aliquota differenziata rispetto a quella prevista per gli uffici professionali, di determinare i coefficienti minimo, medio e massimo Kc e Kd di questa nuova categoria nella medesima misura di quelli previsti per la categoria 8a (Uffici, Agenzie, Studi professionali) come modificati ai sensi dell'ultimo periodo del comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed applicando i medesimi coefficienti applicati per la categoria 8a (Uffici, Agenzie, Studi professionali) ridotti al cinquanta per cento;

RITENUTO inoltre di approvare i coefficienti dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 come modificati ai sensi del comma 652 dell'articolo 1, della Legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, ed allegati ai prospetti riepilogativi delle tariffe approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n° 46 del 20.12.2018, confermandoli nelle quantificazioni previste per l'anno 2019;

DATO ATTO che il decreto fiscale 2020 (art. 58-*quinquies*, D.L. n. 124/2019, inserito in sede di conversione) ha equiparato, in termini di coefficienti kc e kd da utilizzare per il calcolo della tassa, gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito;

RITENUTO, per quanto sopra indicato, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n° 46 del 20.12.2018;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per la parte relativa alla tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 25/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune di seguito riepilogate:

TIPOLOGIA	% RIDUZIONE	ARTICOLO REGOLAMENTO
Mancato svolgimento del servizio	80%	44
Compostaggio domestico	10%	45
Abitazione con unico occupante	30%	47
Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale/limitato/discontinuo da parte di non residenti	20%	47
Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale/limitato/discontinuo da parte di residenti	10%	47
Locali, diversi delle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale, risultante da licenza	20%	47
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero	20%	47
Fabbricati rurali ad uso abitativo	20%	47
Abitazione adibita ad abitazione principale da pensionato AIRE (non locata o concessa in comodato d'uso)	66,67%	47
Rifiuti avviati al recupero	10%	46
Presenza contemporanea rifiuti assimilati agli urbani e rifiuti speciali (per le categorie utenza non domestica precisate nel regolamento)	10%	34
Zone non servite (differenziata in base a mt. di distanza) fino ad un massimo del	80%	43
Riduzioni ed esenzioni facoltative (copertura a carico bilancio comunale)		48

TENUTO CONTO che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli articoli del Regolamento comunale sopra riportati, inerenti a riduzioni/agevolazioni facoltative approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, per un importo stimato in € 550,00;

VERIFICATO CHE a seguito dell'emergenza COVID-19 diverse attività economiche sono state oggetto di chiusura forzata per periodi di volta in volta determinati dai vari DPCM (08/03, 10/04, 26/4, 17/05);

RICHIAMATA altresì la determinazione n° 158/2020 di ARERA ad oggetto Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19;

RITENUTO PREVEDERE, come indicato dalla deliberazione n° 158/2020 di ARERA, tenuto conto dell'emergenza COVID-19 ed al fine di ridurre l'impatto negativo subito dalle chiusure forzate, la riduzione del 100% della parte variabile, per tutte le utenze non domestiche oggetto di chiusura forzata limitatamente al periodo di chiusura imposta con i DPCM del 08/03, 10/04, 26/04, 17/05, ed in base ai codici ATECO risultanti dall'Anagrafe Tributaria;

TENUTO CONTO che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal punto precedente stimate in € 7.450,00 trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento comunale per la disciplina della TARI, con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 23/06/2020, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03/07/2020, che stabilisce per l'anno 2020 le seguenti scadenze di pagamento:

- prima rata 31 luglio, con possibilità per le utenze non domestiche, previa apposita istanza, di spostare la scadenza al 30/09/2020,

- seconda rata 31 ottobre,
- terza rata 31 dicembre;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, quantificato dalla Provincia di Varese per l'anno 2020 nel 4 per cento;

DATO ATTO che con l'approvazione del D.L. 34/2020, cosiddetto Decreto Rilancio, l'articolo 138 intitolato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020", la scadenza dei termini per l'approvazione delle aliquote è stata spostata al 30 settembre 2020, data ultima per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;

CONSIDERATO CHE la seguente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Finanza/Bilancio nella seduta del 23 settembre 2020;

VISTO lo statuto dell'ente ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario - Entrate, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

UDITO l'intervento di cui in premessa,

Alle ore 19.36 con votazione espressa per chiamata nominale, che ha dato le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti n. 11
- Consiglieri astenuti n. 2 – Mastorgio e Campanati
- Voti favorevoli n. 9
- Voti contrari n.0

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di revocare la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 18/12/2019 con la quale veniva approvato il piano finanziario TARI 2020 e le tariffe TARI per l'anno 2020;

3) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 20/12/2018 e di seguito riepilogate:

per le utenze domestiche

CATEGORIE PER N. COMPONENTI	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE (*)
1	0,65092	72,01
2	0,75940	91,21
3	0,83689	96,02
4	0,89888	105,62
5	0,96088	129,62
6	1,00737	153,62

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

per le utenze non domestiche

CATEGORIE TARI	DESCRIZIONE	TARIFFA FISSA €/MQ	TARIFFA VARIABILE €/MQ	TARIFFA €/MQ.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,37858	0,33484	0,71342
2	Campeggi, distributori carburanti	1,82192	1,62009	3,44201
3	Stabilimenti balneari	1,34870	1,20541	2,55411

4	Esposizioni, autosaloni	0,89913	0,81906	1,71819
5a	Alberghi, Pensioni, Locande con ristorazione	3,00499	2,67869	5,68368
5b	Agriturismi	1,27771	1,13329	2,411
6a	Alberghi, Pensioni, Locande senza ristorazione	0,94645	0,84482	1,79127
6b	Bed and Breakfast	0,94645	0,64134	1,58779
7	Case di cura e riposo	2,34247	2,08629	4,42876
8a	Uffici, agenzie, studi professionali	3,80948	3,38442	7,1939
8b	Studi medici di base	1,89291	1,69221	3,58512
9	Banche e istituti di credito	2,05854	1,84675	3,90529
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,81570	2,50870	5,3244
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,66751	3,25564	6,92315
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	2,69739	2,41082	5,10821
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,45456	3,07277	6,52733
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,00499	2,70445	5,70944
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,72106	2,41855	5,13961
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,72605	5,11012	10,83617
17	Bar, caffè, pasticceria	4,30637	3,84031	8,14668
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,92778	3,50033	7,42811
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,69117	3,28397	6,97514
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,16939	6,40310	13,57249
21	Discoteche, night club	1,23039	1,10238	2,33277

4) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

5) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Varese nella misura del 4%) di prendere atto delle seguenti riduzioni riportate nel vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per la parte relativa alla tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 21 del 25/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali è prevista la copertura in bilancio per € 550,00:

TIPOLOGIA	% RIDUZIONE	ARTICOLO REGOLAMENTO
Mancato svolgimento del servizio	80%	44
Compostaggio domestico	10%	45
Abitazione con unico occupante	30%	47
Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale/limitato/discontinuo da parte di non residenti	20%	47
Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale/limitato/discontinuo da parte di residenti	10%	47
Locali, diversi delle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale, risultante da licenza	20%	47

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero	20%	47
Fabbricati rurali ad uso abitativo	20%	47
Abitazione adibita ad abitazione principale da pensionato AIRE (non locata o concessa in comodato d'uso)	66,67%	47
Rifiuti avviati al recupero	10%	46
Presenza contemporanea rifiuti assimilati agli urbani e rifiuti speciali (per le categorie utenza non domestica precisate nel regolamento)	10%	34
Zone non servite (differenziata in base a mt. di distanza) fino ad un massimo del	80%	43
Riduzioni ed esenzioni facoltative (copertura a carico bilancio comunale)		48

8) di prevedere, tenuto conto dell'emergenza COVID- 19, nonché della deliberazione n° 158/2020 di ARERA:

100% di riduzione della parte variabile, come previsto dalla deliberazione n° 158/2020 di ARERA, limitatamente al periodo di chiusura imposta con i DPCM del 08/03, 10/04, 26/04, 17/05, ed in base ai codici ATECO risultanti dall'Anagrafe Tributaria;

9) di dare atto altresì che per le riduzioni di cui al punto 8 è prevista la copertura in bilancio per € 7.450,00;

10) di dare atto che ai sensi dell'art. 55 del Regolamento comunale per la disciplina della TARI, con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 23/06/2020, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03/07/2020, che stabilisce per l'anno 2020 le seguenti scadenze di pagamento:

- prima rata 31 luglio, con possibilità per le utenze non domestiche, previa apposita istanza, di spostare la scadenza al 30/09/2020,
- seconda rata 31 ottobre,
- terza rata 31 dicembre,

11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente atto per i motivi in premessa esposti,

con votazione espressa per chiamata nominale, che ha dato le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti n. 11
- Consiglieri astenuti n. 2 – Mastorgio e Campanati
- Voti favorevoli n. 9
- Voti contrari n.0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo n. 134 c. 4 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.

COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
Provincia di Varese

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2020

DELIBERAZIONE N. 24 del 29/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

PARERI

ART. 49 del D. Lgs n. 267/2000

Il Responsabile

Parere di Regolarità TECNICA: FAVOREVOLE

ROBERTO ZARINI

Il Responsabile

Parere di Regolarità CONTABILE: FAVOREVOLE

ROBERTO ZARINI

Redatto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione:

XX è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma D.to Lgs.267/2000

[] non è stata dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che sia stata presentata alcuna opposizione (art.134, comma 3°-Decreto Legislativo n. 267/2000)

Arsago Seprio,

IL SEGRETARIO COMUNALE